



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 10 FEBBRAIO 2006

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2006 - N. 3	(4.3.0)	
Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura		3

Anno XXXVI - N. 31 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese



ne nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica licitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della provincia di vietarne l'uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia;
- gg) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso.

2. È altresì vietato:

- a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;
- b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;
- c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla provincia competente;
- d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l'esclusione dei cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all'anagrafe canina il cui allenamento o addestramento viene disciplinato con regolamento regionale adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto;
- e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla provincia a uccelli selvatici durante la cova o l'allevamento dei piccoli nati.

3. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dalle province, sentito l'INFS, e comunque nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori.

4. Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di sei cani durante l'esercizio venatorio, fatta eccezione per chi pratica la caccia al cinghiale, ove tale limite sarà determinato dalla provincia competente e comunque non potrà essere superiore a 18 cani.

5. Fermi restando i divieti di cui all'art. 5, comma 9 e all'art. 21, comma 1, lettere bb), cc) ed ee) della legge 157/1992, è consentita la consumazione anche in pubblico esercizio di fauna selvatica legittimamente abbattuta appartenente alle specie cacciabili.

5-bis. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 3, 5, 18, 19, 25, 26, 27 della l.r. 7 febbraio 2000, n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura»

Art. 3

(Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e Tavolo agricolo regionale)

1. La Giunta regionale identifica quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti a cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo, e le organizzazioni professionali agricole:

- a) il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, nella composizione e con le competenze previste dall'articolo 7 della l.r. 11/1998;
- b) il Tavolo agricolo regionale, composto da:
- b.1) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
- b.2) l'Assessore regionale all'agricoltura;

b.3) i presidenti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio lombardo;

b.4) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;

b.4-bis) i presidenti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale.

Il direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di agricoltura partecipa ai lavori del Tavolo istituzionale per le politiche agricole e del Tavolo agricolo.

2. Il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, ed il Tavolo agricolo regionale, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specialistico, possono essere integrati da esperti ed altri componenti.

Art. 5

(Organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale vigente. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative e le procedure per il riconoscimento e la revoca.

2. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute, nonché le associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli), che abbiano adottato le delibere di trasformazione nelle forme giuridiche e nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente, che rispondano ai requisiti prescritti ed abbiano ottenuto l'ulteriore riconoscimento di cui al comma 1.

3. La Regione può concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

4. La Regione può altresì concedere, previa verifica di conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 75 per cento della produzione degli aderenti, per la realizzazione di programmi operativi riguardanti:

- a) la programmazione della produzione e l'adeguamento qualitativo della stessa alla domanda;
- b) la riduzione dei costi di produzione;
- c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici.

Art. 18

(Interventi a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali)

1. La regione assicura il tempestivo intervento finanziario, in coerenza con il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) al fine di permettere interventi di prevenzione e la sollecita ripresa economica dell'attività agricola, nonché di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali, alle infrastrutture agricole e di bonifica nelle zone colpite da calamità naturali e altri eventi eccezionali:

- a) nella fase di attivazione della normativa statale, ove fosse necessario realizzare l'anticipazione o l'integrazione delle provvidenze statali;
- b) nei casi in cui, pur a seguito di grave avversità atmosferica o di calamità naturale, non risulti possibile attivare la normativa statale per l'esiguità territoriale dell'area interessata;
- c) per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alle produzioni, alle strutture e alle produzioni zootecniche.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 17 le aziende agricole che abbiano subito danni ai sensi del comma 1.
3. Nel caso di perdite consecutive dovute ad eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, le perdite già indennizzate sono escluse dal calcolo delle indennità delle calamità successive. Sono escluse dal computo dei danni e, quindi, dalle agevolazioni, i danni riferiti alle produzioni assicurate.

Art. 19**(Consorti di difesa delle produzioni agricole)**

1. Al fine di agevolare il soddisfacimento degli impegni finanziari nei confronti delle compagnie assicurative, la Regione può concedere il concorso nel pagamento degli interessi a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle calamità naturali, da eventi eccezionali e dalle avverse condizioni atmosferiche, per le operazioni a breve termine che gli stessi assumono in proposito, secondo le norme e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi di difesa delle produzioni dai danni della grandine, dal gelo, dalla brina e dagli altri eventi riconducibili al d.lgs. 102/2004, la Regione può concedere contributi fino ad un ammontare per ciascun consorzio stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da destinare a favore dei singoli imprenditori che realizzano strutture permanenti o semipermanenti di difesa, sulla base di progetti individuali dei soci dei consorzi compresi nel piano annuale redatto dal consorzio di appartenenza.

3. Il contributo viene corrisposto con priorità per le iniziative riguardanti la tutela delle colture di pregio o innovative.

4. Sono altresì comprese nei benefici del presente articolo le iniziative assunte direttamente dai consorzi connesse all'attuazione dei programmi di agrometeorologia.

5. La Regione può concedere, a favore dei consorzi di difesa, una integrazione finanziaria nella ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti del contributo di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 102/2004.

6. Al fine della organizzazione e del coordinamento delle attività di competenza, i consorzi possono costituire una propria associazione regionale, che viene riconosciuta dalla Regione qualora rappresentativa della maggioranza dei consorzi operanti sul territorio.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti assimilati ai consorzi di difesa di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/2004.

Art. 25**(Protezione e valorizzazione delle superfici forestali)**

1. La presente legge incentiva gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzarne le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 gli enti competenti si avvalgono, ove possibile, delle aziende agricole ubicate nel territorio di competenza, nonché dei consorzi di proprietari quali i consorzi forestali.

3. Sono ammissibili a finanziamento, con modalità che verranno precisate con deliberazione della Giunta regionale:

- a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati da danni di natura biotica ed abiotica, ed in particolare:
 - a.1) il risanamento da attacchi da parte di insetti, animali, funghi ed altri agenti biotici;
 - a.2) il risanamento da danni causati da eventi climatici di natura eccezionale o da incendi boschivi;
 - a.3) le sistemazioni idraulico forestali;
 - a.4) la difesa dagli incendi boschivi;
- b) gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni forestali ed alla difesa dell'occupazione forestale, ed in particolare:
 - b.1) la realizzazione della viabilità di servizio forestale, i rimboschimenti ed il miglioramento delle superfici forestali esistenti qualora previsti da piani di assestamento generali o particolari;
 - b.2) la realizzazione di piani di assestamento generali e particolari;
 - b.3) l'ammodernamento delle dotazioni e delle strutture aziendali delle ditte di utilizzazione boschiva e delle imprese di prima trasformazione del legname;
 - b.4) le iniziative di valorizzazione delle produzioni forestali minori (funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti ecc.);
 - b.5) forme di assistenza tecnica destinate alla corretta esecuzione degli interventi di miglioramento e rimboschimento, delle utilizzazioni forestali, a favore dei proprietari pubblici e privati;

zione degli interventi di miglioramento e rimboschimento, delle utilizzazioni forestali, a favore dei proprietari pubblici e privati;

c) gli interventi finalizzati alla difesa dell'ambiente e del paesaggio forestale, ed in particolare:

- c.1) le iniziative finalizzate alla fruizione a scopo turistico ricreativo degli spazi forestali ed alla valorizzazione degli aspetti culturali e storici riguardanti l'utilizzo antropico delle superfici forestali;
- c.2) gli interventi di riequipaggiamento arboreo dell'ambiente rurale;
- c.3) la manutenzione, cura e conservazione di mulattiere e sentieri, strade agro-silvo-pastorali, boschi, sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore ubicati in aree montane;
- c.4) le opere e gli interventi di supporto ed ausilio nei confronti della fauna selvatica ed ittica;
- c.5) gli interventi per il recupero, il miglioramento ed il ripristino dei boschi e delle formazioni naturali degli alvei fluviali e golenali di pianura;
- c.6) la predisposizione di ricerche e guide specifiche, la realizzazione di materiale divulgativo.

Art. 26**(Strumenti di intervento finanziario in agricoltura)**

1. Gli interventi e le iniziative previste dalla presente legge possono essere attuati attraverso i seguenti strumenti finanziari:

- a) contributi in conto capitale; consistono nella erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, ad iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione ad iniziative o attività;
 - a bis) contributi in conto corrente; consistono nell'erogazione di contributi alle comunità montane che si avvalgono delle imprese agricole per realizzare i lavori previsti all'articolo 25, comma 3, lettera c.3);
 - b) premi ed aiuti; consistono in contributi finanziari, «una tantum» o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari;
 - c) indennità, anche a valenza compensativa; consistono in aiuti finanziari che vengono corrisposti periodicamente alle aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali onde compensarne gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione dell'impresa e supportarne la permanenza in detti territori, ovvero alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il mancato reddito;
 - d) fondi di rotazione; consistono, con specifico riferimento alle finalità di cui all'articolo 27, nella erogazione di prestiti a rimborso per investimenti aziendali;
 - e) contributi in conto abbattimento interessi; consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso gli istituti di credito che si convenzionano a tale fine con la Regione;
 - f) garanzie; consistono nella prestazione di aiuti, a favore di consorzi fidi e cooperative di garanzia, al fine della costituzione di fondi di garanzia e di fondi rischio utili ad integrare, presso il sistema bancario, le garanzie offerte dai soci per prestiti a medio e lungo termine.
2. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la Regione in particolare disciplina i propri rapporti con il sistema creditizio e bancario, attraverso la stipula di convenzioni che abilitano gli enti sottoscrittori ad operare in relazione alle misure attivate con la presente legge ed atte ad assicurare:
- a) la costanza e consistenza dei flussi di credito;
 - b) le entità creditizie necessarie a garantire l'attuazione di specifici programmi;